

PROVINCIA DI RIETI

MANUTENZIONE INVERNALE A CORPO SULLA SP 10/A "TRE FAGGI" SUL MONTE TERMINILLO

Capitolato Oneri **NORME CONTRATTUALI E TECNICHE**

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Descrizione dei lavori

Oggetto del presente disciplinare sono i lavori di manutenzione invernale ricorrente come descritti successivamente.

I lavori hanno per oggetto le prestazioni occorrenti per garantire, in caso di precipitazioni nevose e gelate nel periodo invernale, nonché ogni ulteriore attività manutentiva funzionale, la percorribilità in sicurezza la transitabilità della S.P. n. 10/a "Tre Faggi" (tratto Tre Faggi - Cinque Confini), compresi i piazzali;

Natura e articolazione dei lavori.

I lavori di cui al presente capitolato oneri sono da intendersi quali:

Lavori a corpo e servizio di vigilanza tecnica: per lavori eseguiti in maniera sistematica o secondo necessità, atti garantire la circolazione e la transitabilità carrabile e pedonale in condizioni di sicurezza di strade e manufatti accessori (marciapiedi ecc..) di qualunque natura e ampiezza. Essi in via esemplificativa ma non esaustiva consistono in: trattamento preventivo Antighiaccio, compresi i materiali necessari (sale, inerti ecc.) sgombero neve, abbattimento crostoni ghiacciati.

Detti lavori sono integrati dal servizio di vigilanza tecnica delle strade di competenza circa la percorribilità in funzione della presenza di ghiaccio e neve, quale servizio strumentale e complementare all'esecuzione dei lavori. Sono altresì compresi interventi di rimozione frane e smottamenti che si rendessero necessari in caso di eventi di natura imprevista ed imprevedibile..

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

Determinazione del corrispettivo

L'ammontare complessivo dei lavori da affidare è determinato dalla seguente ripartizione della spesa:

Servizio da eseguire	Stagione		Strada SP 10/a - Km	Costo al Km	Importo IVA esclusa
Manutenzione invernale compresi cloruri e graniglia antigelo	01/11/2019	15/05/2020	3,000	€ 7.232,40	€ 21.697,20

Il Corrispettivo contrattuale comprende:

- tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi previsti dal capitolato
- tutti i costi sostenuti dall'aggiudicatario e relativi all'approntamento dei dispositivi atti a garantire la sicurezza delle lavorazioni
- tutte le spese sostenute per la tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale dei lavori addetti.
- tutti gli oneri e le spese generali, organizzative, di vigilanza e controllo nessuna esclusa necessarie per assicurare il rispetto del presente capitolato
- tutte le spese di assicurazione sostenute a garanzia dell'appalto nonché di responsabilità civile nei confronti di terzi.

ART. 3 FORMA DELL'APPALTO

Appalto a corpo

L'Appalto è dato **a corpo** pertanto: l'importo resta fisso e invariabile comprensivo di tutti gli oneri i corrispettivi dovuti per tutte le prestazioni svolte in conformità al presente capitolato.

Durata del contratto

Trattandosi di lavori a corpo gli interventi, la disponibilità degli automezzi richiesti e tutti gli oneri attinenti, nessuno escluso, dovranno avere inizio a decorrere dal 01 Novembre, e dovranno essere assolti fino al 15 Maggio.

Il termine dei lavori per ciascuna stagione invernale sarà certificato con relativo certificato di regolare esecuzione.

Variazioni al contratto dei lavori

Il contratto, qualora ricorrano le condizioni di legge, potrà subire una variazione percentuale in aumento o in diminuzione pari al 20% dell'importo contrattuale, senza che l'aggiudicatario possa trarre argomento per chiedere compenso alcuno o prezzi e condizioni diversi da quelli del contratto stipulato.(quinto d'obbligo)

Facoltà dell'aggiudicatario di svincolarsi dal contratto

L'aggiudicatario potrà richiedere di svincolarsi dal contratto senza costi e oneri a suo carico, oppure richiedere l'aggiornamento delle condizioni contrattuali, qualora l'importo del contratto sia dall'Amministrazione ridotto o aumentato nella misura del quinto.

Sotto tale limite l'aggiudicatario si obbliga ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni stabilite dal contratto dei lavori.

ART. 4 SVOLGIMENTO DEI LAVORI – Misure di sicurezza

Sviluppo dei lavori

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio del medesimo, data la particolare natura dello stesso considerato urgente, sarà impartita subito dopo l'affidamento dei lavori ed anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione di rito.

Non appena ricevuta la consegna, la ditta dovrà organizzare quanto occorra per assicurare la perfetta esecuzione degli interventi e per garantire la transitabilità sulle Strade oggetto del contratto in condizioni di sicurezza.

Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori

I lavori comprendono tutte le opere necessarie a garantire in ogni condizione la sicurezza della circolazione.

Qualora si rendesse necessaria per particolari condizioni climatiche sfavorevoli l'interruzione della circolazione e lo sbarramento della sede viaria, esso dovrà attuarsi, previa segnalazione al Responsabile designato dall'Amm.ne, con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285 s.m.i. e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n. 495 s.m.i. e dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 2900 del 20/11/1993.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debba eseguirsi il lavoro, ne potrà valere a titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Adempimenti alle disposizioni del D. Lgs 81/2008 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Per lo svolgimento del lavoro oggetto del presente Disciplinare d'oneri, l'Appaltatore, quale datore di lavoro, sarà obbligato nei riguardi dei propri dipendenti all'osservanza delle norme stabilite dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute

dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori in osservanza del D. Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore dovrà provvedere a dotare le macchine/attrezzature di ripari paraghiaie durante lo spargimento del sale in granuli e delle graniglie, ed in genere dovrà provvedere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Inoltre, al fine di consentire sempre la regolare circolazione degli autoveicoli lungo le strade interessate dai lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sistemazione di segnalatori lampeggianti di colore giallo visibili sia anteriormente che posteriormente sul mezzo meccanico addetto alle operazioni, e posizionare bandierine di colore rosso sulla lama spartineve per segnalare l'effettivo ingombro della stessa.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

In merito alla guida dei mezzi meccanici, utilizzati per lo svolgimento dei lavori, è necessario che la stessa sia effettuata da personale specializzato in possesso di idonei requisiti psicologici e fisici. Quando le condizioni meteorologiche comportino il verificarsi di eventi tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare il lavoro stesso, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori; nei casi di urgenza però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debba eseguirsi il lavoro.

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché alle prescrizioni del presente capitolato oneri.

ART. 5 DESCRIZIONE DELLA MANUTENZIONE A CORPO

Per manutenzione invernale sgombroneve ed antigelo a corpo si intendono lavori comprensivi del servizio di sorveglianza, di assistenza al transito, di trattamento preventivo antigelo con l'ausilio di sale e/o sabbione ove richiesto dalla D.L. e di interventi sgombero neve, per garantire 24 ore su 24 per tutto il tempo contrattuale, la transitabilità in condizioni di sicurezza delle strade ricomprese nel lotto funzionale consegnato all'appaltatore.

Essi in via esemplificativa ma non esaustiva consistono in:

- trattamento preventivo Antighiaccio, compresi i materiali necessari (sale, inerti ecc.)
- sgombero neve
- abbattimento crostoni ghiacciati.

Mezzi d'opera a disposizione - idoneità

I mezzi utilizzati, per le operazioni di manutenzione invernale dovranno sempre essere pronti per l'intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte; devono inoltre essere predisposti per l'immediata apposizione di apposita attrezzatura per lo spargimento di sale o graniglia.

Il numero, la potenza e la tipologia dei mezzi assegnati dall'appaltatore allo svolgimento dei lavori sarà adeguato e compatibile con l'entità e la natura dei singoli interventi da effettuarsi.

E' facoltà della Direzione Lavori rifiutare i mezzi che a proprio insindacabile giudizio che non fossero ritenuti idonei per i tratti di strada oggetto del presente Disciplinare d'oneri.

Tutti i dati relativi ai vari automezzi ed attrezzature (quali potenza, targa, numero di telaio, ecc.), dovranno essere periodicamente comunicati all'Amministrazione appaltante.

Tutti i mezzi su indicati dovranno essere muniti di apparecchiature telefoniche mobili a cura dell'Impresa.

I mezzi dovranno essere dotati degli attacchi necessari per l'applicazione di lame, vomeri e spargitori applicati su cassone.

I mezzi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada, ricordando, in particolare, le luci di ingombro ed il lampeggiatore giallo di tipo omologato, da porre sul tetto della cabina, visibile da ogni parte.

Sui mezzi dovranno essere montate catene a maglia del tipo da montagna.

I mezzi dovranno essere, inoltre, dotati di fari ubicati in modo da ridurre al minimo la zona

d'ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, l'abbagliamento dei veicoli. L'Impresa dovrà controllare, prima e durante il corso dei lavori, lo stato di usura dei coltelli delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza; del pari, dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'Impresa responsabile di eventuali danni o deficienze relative ai lavori da espletare; grava inoltre sull'Impresa l'onere di reperire la macchina in grado di sostituire il mezzo che dovesse essere posto fuori uso da guasti od incidenti.

Tutti i mezzi semoventi dovranno essere assicurati.

Ai lati della targa posteriore dovranno essere applicati due cartelli di formato cm. 60x60, in alluminio 25/10 di spessore con pellicola rifrangente a mezzo unico e singoli serigrafati su fondo in vernice bianca (rispondenti a tutte le norme prescritte dal C.D.S. per la segnaletica verticale).

A sinistra della targa il cartello riporterà il segnale Direzione obbligatoria di cui alla figura 55/b del Regolamento C.d.S. con dimensioni del diametro di 60 cm.

A destra della targa il cartello riporterà il segnale Lavori in corso di cui alla figura 17 del Regolamento C.d.S. con dimensioni di lato di 60 cm.

L'Amministrazione non risponde di eventuale multe, danni o fermi di mezzi predisposte dall'autorità giudiziaria in seguito ad accertamenti d'ufficio in merito all'idoneità dei mezzi d'opera utilizzati dall'appaltatore che ne resta l'unico responsabile.

In caso di inadempienza per i mezzi che non risulteranno attrezzati da parte dell'Impresa appaltatrice, la Direzione Lavori provvederà a mezzo di altre ditte addebitando le spese all'Impresa stessa ogni maggior onere oltre all'applicazione della penale di Euro 500,00 (Euro cinquecento) per ogni automezzo non attrezzato.

Per il servizio di manutenzione invernale, sono concessi in comodato d'uso gratuito i seguenti mezzi ed attrezzature:

- N. 1 Turbina Fresia F90;
- N. 1 autocarro Mercedes Unimog 500;
- N. 1 Vomere sgombraneve Assaloni Y6;
- N. 1 Spargisale a cassone Giletta mod. HF3030.

È obbligo della Ditta mantenere e conservare in perfetta efficienza e nello stato in cui vengono ricevuti, i mezzi concessi in comodato.

Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori

L'Impresa dovrà predisporre un servizio continuo di sorveglianza della strada ed effettuare autonomamente la partenza per i lavori sgombero neve od antigelo in caso di necessità dandone tempestivo avviso al Responsabile di zona o all'assistente tecnico incaricato.

I lavori di sgombero neve e quello antighiaccio lungo la strada, dovranno essere garantiti 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, ogni qualvolta le condizioni metereologiche lo richiedano, per garantire in ogni momento la continuità della circolazione stradale in condizioni di sicurezza o, comunque, tenendo conto dei tratti stradali posti a maggiore altitudine (SP 10 e SP 10°), in condizioni di agibilità seppur con le limitazioni e disciplina della circolazione stradale disposte con apposite ordinanze dall'Ente proprietario della strada.

Essi dovranno svolgersi ininterrottamente nel tratto interessato e nel minor tempo possibile e proseguire fino al cessare delle condizioni che ne hanno determinato l'inizio.

Non saranno consentite sospensioni degli interventi dovute a qualsiasi causa.

Nei casi di necessità l'Impresa sarà tenuta ad intervenire nei giorni lavorativi, festivi e di notte, anche per eliminare pericoli, per provvedere alla loro segnalazione, per eseguire piccole opere di primo intervento (ad esempio apposizione di segnaletica in caso di slavine), anche su segnalazione del personale addetto della Provincia di Rieti.

il personale della Provincia di Rieti dovrà essere sempre informato dei lavori da svolgere, pertanto, prima di dare inizio ad ogni intervento, l'Impresa avrà comunque l'obbligo di comunicare l'inizio intervento tramite fax da inviare al 0746 481920, oppure 0746 286504, o prendere contatti con il personale stesso.

I lavori verranno eseguiti curando di non arrecare danni alla strada e sue pertinenze, alle proprietà private ed in particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive che la neve dovrà essere spazzata per una larghezza pari a quella della lama od a quella massima consentita dalla carreggiata stradale, comunque non inferiore a m. 2,75 per ogni senso di marcia.

Durante i lavori dovranno essere a bordo del camion operatori muniti di patente idonea per ogni necessità.

Sullo stesso mezzo potrà prendere posto il Personale della Provincia di Rieti addetto al controllo.

I passaggi dei mezzi addetti allo sgombrò neve dovranno avvenire a lama abbassata nel modo più idoneo per ridurre il transito quanto più rapidamente possibile agli utenti in condizioni di sicurezza.

Qualora si vengano a formare croste di ghiaccio o di neve compressa a causa di imperfezioni della sagoma stradale, tali croste verranno aggredite con lo spargimento di inerti miscelati a cloruri di Sodio o di Calcio a seconda delle temperature e della quota s.l.m.

I lavori saranno sospesi quando le condizioni di transitabilità risulteranno normali previa segnalazione al Responsabile di zona o all'assistente tecnico.

Al termine della stagione, ovvero ogni volta l'Ente ne ravvisi la necessità, l'Impresa dovrà provvedere senza alcun onere aggiuntivo (l'importo a corpo comprende questo onere per gli interi tronchi di strada oggetto del contratto), alla spazzolatura della sede stradale per ottenere un'efficace pulizia e mantenimento del piano viabile e per eliminare il sabbione e tutto il materiale lapideo residuo e garantire la sicurezza stradale.

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori.

In caso di ritardo dell'inizio degli interventi, nella fornitura dei mezzi d'opera e nell'approvvigionamento e spargimento dei materiali antigelo, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la Direzione dei Lavori potrà provvedere direttamente o a mezzo di altre Ditte.

In tal caso verranno addebitate all'Appaltatore le maggiori spese, oltre le penali di cui al successivo art. 7.

Il materiale consegnato in ritardo potrà essere rifiutato e dovrà essere in tal caso allontanato a cura e spese dell'Impresa.

Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione invernale a corpo, è assolutamente vietato all'Impresa ricorrere all'impiego di mano d'opera che sia già dipendente della Provincia di Rieti.

Sorveglianza dell'Amministrazione

La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

ART. 6 VALUTAZIONE DEL LAVORO PENALITÀ E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo sarà corrisposto alla Società su presentazione di fattura mensile pari a 1/12 dell'importo contrattuale. Sulla predetta fattura verrà certificata la regolare esecuzione dei lavori.

Penalità

In caso di ritardo nello svolgimento dei lavori di manutenzione invernale, oggettivamente accertato attraverso i media, i rappresentanti di Enti Pubblici territoriali e quelli della forza pubblica interessata, ovvero riscontrato dal personale della Provincia di Rieti, l'Impresa sarà soggetta ad una penale di Euro 200,00 (diconsi duecento/00) per ogni Km. di strada non agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi per la circolazione, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)

Nel caso in cui l'ordine di effettuare gli interventi venisse impartito dal personale della Provincia di Rieti per iscritto od a mezzo telefono, l'Impresa avrà l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di trenta minuti dall'ordine stesso.

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione, saranno passibili di penalità che varieranno, a insindacabile giudizio del tecnico incaricato dell'Amministrazione, da un minimo Euro 50,00 ad un massimo di Euro 1.000,00.

In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.

Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l'appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo.

Il pagamento delle penali non esime l'impresa dal risarcimento di eventuali maggiori danni.

Le suddette penali sono cumulabili.

Nel corso del contratto in caso di gravi inadempienze, in numero superiore a tre contestate in forma scritta, la Provincia di Rieti avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Impresa.

ART. 7 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - DANNI - DOMICILIO E RESPONSABILE TECNICO

Responsabilità della ditta appaltatrice.

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare, nella esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadempienza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, già citati, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'appaltatore terrà sollevata ed indenne la Provincia di Rieti ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che possa essere avanzata da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

Danni

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni.

Responsabile tecnico

L'affidatario dell'esercizio delle attività necessarie all'esecuzione dei lavori a norma del presente capitolato, nominerà un Responsabile tecnico, da comunicare all'Amministrazione Concedente, per iscritto.

Il responsabile tecnico svolge i seguenti compiti:

- a) assiste alla verifica degli interventi da parte degli incaricati dell'Amministrazione committente
- b) è parte attiva del contraddittorio in caso di controversie circa la valutazione dei lavori, agendo in nome e per conto dell'Aggiudicatario
- c) è responsabile della corretta esecuzione degli interventi e ne risponde personalmente nei confronti dell'Amministrazione Committente
- d) è incaricato di ricevere gli ordinativi di lavoro da parte dei soggetti autorizzati dall'Amministrazione appaltante
- e) coordina e assicura lo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo

Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'ente appaltante. Le sue notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo notificatore ovvero mediante lettera raccomandata.

ART. 8 CAUZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA -

Originale del D.U.R.C.

Ai fini dell'ammissione alla partecipazione alla gara, la ditta dovrà presentare, tra la documentazione amministrativa, copia del D.U.R.C. in corso di validità. La mancata

presentazione del D.U.R.C. è motivo di esclusione.

Al fine di verificare la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, l'Ente provvederà a richiedere il D.U.R.C.. La presenza di irregolarità nel D.U.R.C. è motivo di risoluzione di diritto del contratto.

Cauzione definitiva

La ditta dovrà presentare una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto, pari ad 10% del valore complessivo presunto del contratto e a copertura della durata dell'appalto.

La stessa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da un'impresa di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni del competente Ministero per l'Industria ed il Commercio.

La cauzione sarà dietro rilascio di certificato di regolare esecuzione a chiusura di tutta l'eventuale contabilità a misura.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'amministrazione avesse eventualmente pagato per il completamento di interventi o nel caso di rescissione in danno.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, prestata per la cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg., sempre a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall'istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente è quello ove ha sede l'Amministrazione appaltante.

Polizza di assicurazione

L'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa da stipularsi con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione dei lavori per tutto il periodo contrattuale (D. lgs 163/06 Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici - *ex art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994*), e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Disciplinare e loro pertinenze.

La polizza dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle Strade oggetto del presente Contratto, a copertura della responsabilità civile conseguente alla corretta esecuzione del lavoro. La stessa dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, nonché incaricati della direzione lavori.

Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti:

Coperture assicurative per i lavori pubblici

per sinistro Euro 750.000,00

per persona lesa Euro 750.000,00

Tali polizze dovranno essere presentate alla Provincia di Rieti entro 15 giorni dall'inizio dei lavori.

La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Impresa appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo l'Impresa dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia di Rieti o di eventuali terzi danneggiati anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione dei lavori o alla loro omissione.

In tal senso l'Amministrazione Provinciale resta sollevata da ogni responsabilità conseguente alla corretta esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in danno.

Responsabilità dell'impresa per i disservizi.

L'Impresa appaltatrice dei lavori rimane unica responsabile civile e penale verso terzi per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori di sgombroneve e dei lavori di prevenzione contro la formazione di ghiaccio e verglass sul piano viabile oggetto dei lavori, nel periodo contrattuale.

L'Impresa è tenuta a sollevare la Provincia di Rieti dei danni a terzi (persone o cose) che dovessero essere provocati dall'insufficiente o dal mancato espletamento dei lavori di manutenzione invernale (sgombroneve e trattamento preventivo antigelo) e si assume ogni

responsabilità anche per il funzionamento dei mezzi.

Responsabilità dell'appaltatore per danni

E' facoltà dell'Amministrazione di ordinare all'Impresa di riparare i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo d'altra Impresa. In questi casi l'importo corrispondente alla spesa sostenuta aumenta del 20% (venti per cento), sarà detratto nei certificati di pagamento.

L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro L'Amministrazione in relazione ad incidenti e fatti connessi allo svolgimento dei lavori.

S'impegna, inoltre a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente pagare a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l'Impresa vanta a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 9 OBBLIGHI DELL'IMPRESA E ONERI DIVERSI DELL'IMPRESA.

L'appaltatore, anche in presenza del traffico esistente sulla strada, eseguirà i lavori portando il minimo possibile intralcio al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare la Provincia di Rieti.

L'appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo di durata dell'appalto, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 del C.C., l'appaltatore sarà garante dei lavori eseguiti, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Oneri diversi dell'appaltatore

Sono a carico dell'Impresa gli oneri seguenti:

1) Le spese per le prove su campioni dei materiali da impiegare ed impiegati nei lavori, nonché quelle prescritte dalle norme vigenti, da effettuare, presso Laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori;

2) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla previsione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.

L'appaltatore rimane altresì tenuto ad assicurare il traffico lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni.

Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori a misura ed a corpo.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione per le imprese artigiane.

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

ART. 11 CONTRATTO: ONERI RISOLUZIONE SUB APPALTI

Cessione del contratto, del credito, controversie

La cessione del contratto e' vietata. La cessione del credito e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Provincia. Per ogni effetto del presente contratto si riconosce la competenza del Foro di Rieti su qualsiasi controversia.

Subappalti.

Non è ammesso il subappalto.

Spese per il contratto.

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro e di scritturazione del presente atto e delle copie occorrenti sono a carico dell'Impresa.

Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dal Codice civile per i contratti, anche nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fatte dall'appaltante per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione del lavoro o per ritardo rispetto al programma di esecuzione, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento richiesto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- b) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui ai decreto legislativo 81/2008 e o s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile della vigilanza
- c) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le modalità stabilite dall'art.119 e 121 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554.

ART. 12 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FORNITURE

Caratteristiche tecniche delle forniture

I materiali da impiegare nell'appalto dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito dal presente Disciplinare.

In ogni caso i materiali, prima dell'utilizzo, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

I materiali proveranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purchè corrispondano ai requisiti sotto elencati.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita dei lavori anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Composizione proprietà fisiche e chimiche

I materiali di cui è previsto l'utilizzo dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

A. cloruro di sodio sale proveniente da cava o salgemma.

- Percentuale di cloruro di sodio su base secca a 110°C almeno pari al 98 %
- Perdita di massa a 110°C almeno pari al 3 %
- Umidità convenzionale almeno pari al 1,50 %
- Granulometria ammessa da 0 a 10 mm
- Assenza di impurità di natura organica e/o nociva od inquinante e di elementi estranei
- Aspetto fisico: polvere, cristalli o pastiglie bianche o traslucide
- Odore: inodore
- PH di soluzioni acquose: 6,50 - 7,50
- Punto di ebollizione: 1.413°C

- Punto di fusione: 801[^]C

Il prodotto non deve contenere sostanze pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE, tanto meno deve essere considerato pericoloso secondo l'elenco dell'allegato 1 del Decreto Ministero della Sanità del 16/02/1993 e s.m.i.

Il materiale dovrà provenire esclusivamente da cave. La Provincia di Rieti si riserva la facoltà di verificare le caratteristiche sopra indicate mediante analisi presso laboratorio specializzato, addebitando la relativa spesa che sarà a totale carico della ditta fornitrice.

B. Sabbione

Sabbione formato da sabbia granitica di cava e di frantoio, anidro, privo di polveri e materiali terrosi o limosi e tale da consentirne lo spargimento a mezzo di insabbiatrici meccaniche per il trattamento di superfici gelate o innevate secondo le prescrizioni della D.L.

Certificati

Per poter essere autorizzato, ad impiegare i vari tipi di materiali prescritti dal presente Disciplinare d'onere, l'Impresa dovrà esibire prima dell'impiego al Direttore dei Lavori per ogni categoria di lavoro, quei certificati rilasciati da un Laboratorio Ufficiale che verranno richiesti dal Direttore stesso.

Tali certificati dovranno contenere i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti.

Prove dei materiali

In relazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa le qualità e le caratteristiche dei materiali impiegati o da impiegare, l'impresa accetta l'esecuzione di prove di laboratorio sui materiali, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dalla Stazione appaltante, nonché a tutte le spese per le relative prove.

I campioni saranno prelevati in contraddittorio, anche presso gli stabilimenti di produzione per cui l'impresa si impegna a garantire l'accesso presso detti stabilimenti ed a fornire l'assistenza necessaria.

Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione negli uffici del Servizio Viabilità, previa apposizione di sigillo o firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.

ART. 13 DISPOSIZIONI DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si applicano le disposizioni del codice civile nonché quelle vigenti in materia.

**F.TO IL DIRIGENTE
Ing. Sandro Orlando**